

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla legittimità della condotta assunta dall'intermediario, soprattutto sotto il profilo della segnalazione del nominativo del cliente in Centrale dei rischi, in seguito alla mancanza di spiegazioni da parte del cliente sul pagamento o meno di una rata di mutuo che, secondo i sistemi contabili dell'intermediario, risultava ancora insoluta. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con due comunicazioni in data 22 ottobre 2008, l'intermediario ha sollecitato il cliente, odierno ricorrente, a provvedere al pagamento dell'ultima rata di un mutuo da questi stipulato con altra banca ed acquisito dall'intermediario in seguito ad un'operazione di cessione di sportelli. Nelle due note l'intermediario lamentava, in particolare, l'assenza di riscontri del cliente alle comunicazioni già in precedenza inviategli da società di recupero crediti all'uopo incaricata e precisava che l'esposizione debitoria del ricorrente ammontava a € 4.036,12.

Il cliente riscontrava le comunicazioni con lettera del 10 dicembre 2008, nella quale segnalava di non avere stipulato con l'intermediario alcun contratto di mutuo e di non essere mai stato contattato da alcuna società di recupero crediti.

Il successivo 7 gennaio l'intermediario rispondeva, ribadendo che il credito in oggetto derivava da un rapporto di finanziamento intrattenuto dal cliente con altra banca, di cui aveva acquisito la rete di sportelli, e precisando che il finanziamento de quo, erogato nel dicembre 1994 per un importo di € 43.898,84, avrebbe dovuto essere estinto in venti rate e che dai sistemi contabili dello sportello rilevato, e presso cui il cliente intratteneva il rapporto, risultava ancora non pagata l'ultima rata, scaduta il 31 dicembre 2004. L'intermediario faceva, quindi, presente, che la società incaricata del recupero dei crediti aveva comunicato di avere "più volte" lasciato "avviso" del sollecito di pagamento all'indirizzo del ricorrente, peraltro risultato esatto, senza però ricevere riscontro, e di non avere potuto ottenere dai familiari del ricorrente l'indicazione di altro recapito. L'intermediario concludeva la comunicazione dichiarando comunque la propria disponibilità ad ammettere il disguido, qualora il cliente avesse fornito prova dell'avvenuto pagamento attraverso l'esibizione della relativa quietanza.

Con ricorso ricevuto dalla Segreteria Tecnica in data 1 marzo 2010 - dichiarandosi non soddisfatto del riscontro dato dall'intermediario al proprio reclamo (di cui peraltro non veniva indicata la data di presentazione) - il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentandosi della condotta dell'intermediario il quale avrebbe proceduto illegittimamente all'iscrizione del proprio nominativo nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in relazione a una (eventuale) rata di mutuo non pagata. Dopo aver ribadito di non essere debitore di alcunché, e dopo aver chiesto di poter "essere ascoltato", il cliente ha concluso dichiarando la propria disponibilità a pagare qualora sia l'intermediario richiedente sia la banca che aveva originariamente accordato il mutuo *"dimostrino il mancato pagamento, richiesto a distanza di quattro anni dalla scadenza"*.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni nelle quali ne ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità, in quanto presentato dopo il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo, che veniva identificato con la lettera del 10 dicembre 2008.

In via di subordine, per l'ipotesi in cui fosse considerato ricevibile, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di dichiarare la piena correttezza del proprio comportamento. Dopo aver documentato sia la circostanza che i propri sistemi contabili non registravano traccia del pagamento dell'ultima rata del finanziamento a suo tempo erogato al cliente, sia l'invio delle

diverse comunicazioni con cui lo si era sollecitato nel mese di ottobre del 2008 a dare eventuale evidenza del contrario, contenenti l'avvertenza che altrimenti avrebbe proceduto alle iniziative strumentali anche al recupero coattivo, l'intermediario ha concluso evidenziando di aver segnalato la posizione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia soltanto nel dicembre 2008.

## DIRITTO

E' necessario, innanzitutto, esaminare l'eccezione d'irricevibilità del ricorso sollevata dall'intermediario. L'eccezione è fondata.

Come si è già segnalato nell'esposizione in fatto, il cliente non ha specificato nel ricorso la data del reclamo, limitandosi ad allegare, nell'ambito della corrispondenza con l'intermediario, solo la nota del 10 dicembre 2008. Orbene, poiché agli atti del procedimento non risultano altre e successive comunicazioni del cliente verso l'intermediario, e non avendo il cliente nemmeno ritenuto di dover integrare la propria documentazione alla luce dei rilievi formulati dall'intermediario con le controdeduzioni (che pure gli sono state trasmesse, come da sua specifica richiesta), il Collegio ritiene di poter assumere che l'unica comunicazione del cliente qualificabile in termini di reclamo sia effettivamente solo quella del dicembre 2008. Ne consegue, perciò, che nel caso di specie non risulta integrata la condizione di ricevibilità prevista dalla delibera CICR n. 275 del 22 luglio 2008 e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia, le quali appunto richiedono che il ricorso sia presentato entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo del cui esito il cliente non sia soddisfatto.

Peraltro, solo per scrupolo di completezza giova aggiungere che, anche se fosse scrutinabile nel merito, il ricorso del cliente non potrebbe trovare accoglimento, non foss'altro perché - alla luce dei principi generali disciplinanti la ripartizione dell'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali - di fronte a una richiesta di pagamento avanzata dal creditore spetta al debitore dare la prova di aver già adempiuto. In un simile contesto normativo non può pertanto censurarsi il comportamento dell'intermediario il quale, dopo aver chiesto al cliente di dare evidenza dell'avvenuto pagamento, in assenza di riscontro da parte di quest'ultimo, si avvalga dei diversi strumenti previsti dall'ordinamento per la tutela delle sue ragioni e dunque proceda anche alla



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 617 del 28 giugno 2010

segnalazione del nominativo del debitore insolvente nella Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI